



COMUNE di APRILIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI DI CEPPO
ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 L. 91/1992 ED
EX ART. 1 L.N. 555/1912**

*Approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale nr. 4 del 27/02/2020*

INDICE

Articolo 1 - Unità organizzativa responsabile del procedimento

Articolo 2 – Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Articolo 3 – Presentazione dell'istanza

Articolo 4 – Appuntamento

Articolo 5 – Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa

Articolo 6 – Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza

Articolo 7 – Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento

Articolo 8 - Termine di conclusione del procedimento

Articolo 9 – Sospensione del termine di conclusione del procedimento

ART. 1

(Unità organizzativa responsabile del procedimento)

Il procedimento amministrativo comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (*jure sanguinis*), ex art. 1, L. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicato come procedimento, è assegnato all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4, L. n. 241/1990.

ART. 2

(Responsabile del procedimento e dell'istruttoria)

Il Dirigente nomina Responsabile del procedimento e Responsabile dell'istruttoria l'Ufficiale dello stato civile, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990.

ART. 3

(Presentazione dell'istanza)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana formulata da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (*jure sanguinis*) ex art. 1, L. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, viene presentata al Responsabile del procedimento, previo appuntamento, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio dello stato civile del Comune di Aprilia, allegato al presente regolamento.

ART. 4

(Appuntamento)

A seguito della richiesta di appuntamento, lo stesso è fissato dal Responsabile del procedimento entro il termine massimo di 20 giorni dalla richiesta.

ART. 5

(Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis* è presentata al Responsabile del procedimento, nel giorno e nell'orario dell'appuntamento, personalmente dall'interessato o da persona dallo stesso formalmente delegata, corredata della documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno K28.1 dell'08.04.1991.

ART. 6

(Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza)

Ha titolo a chiedere a questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana *jure sanguinis*, ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1 L. n. 555/1912, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Aprilia.

ART. 7

(adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento)

Il Responsabile del procedimento al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*, come sopra:

- 1) provvede affinché la stessa venga protocollata e venga rilasciata ricevuta di avvenuta presentazione;
- 2) effettua una prima sommaria valutazione della documentazione presentata rendendo edotto l'interessato:
 - a) dell'ammissibilità dell'istanza, al fine delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis* ed in tal caso trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;
 - b) di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.

ART. 8

(Termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990, è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*.

ART. 9

(Sospensione del termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una volta sola e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

ART. 10

(Interruzione del termine di conclusione del procedimento)

Ai sensi dell'art. 10- bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano di nuovo a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o , in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART. 11

(Conclusione del procedimento)

La conclusione del procedimento, con trascrizione dell'atto di nascita dell'interessato e annotazione a margine del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*, viene immediatamente comunicata all'interessato.